




Amt für Gemeinden Graubünden
Uffizzi da vischnancas dal Grischun
Ufficio per i comuni dei Grigioni



MCA2

Modello contabile armonizzato 2
per i comuni grigionesi



Raccomandazione per la prassi n. 4

**Principi per la gestione finanziaria, l'allestimento
del preventivo, la presentazione dei conti e la
contabilità**

Versione del 1° luglio 2024

Indice

1. Basi legali	5
2. Principi della gestione finanziaria (art. 5 cpv. 1 LGF)	6
2.1 Legalità	6
2.2 Equilibrio della gestione finanziaria	6
2.3 Parsimonia	6
2.4 Urgenza	7
2.5 Economicità.....	7
2.6 Causalità	7
2.7 Compenso dei vantaggi.....	7
2.8 Divieto della destinazione vincolata di imposte principali	7
2.9 Orientamento ai risultati	8
3. Principi dell'allestimento del preventivo (art. 5 cpv. 2 LGF).....	9
3.1 Annualità	9
3.2 Specificazione	9
3.3 Universalità	9
3.4 Essenzialità	10
3.5 Possibilità di confronto	10
3.6 Espressione al lordo.....	10
4. Principi della presentazione dei conti (art. 25 LGF).....	11
4.1 Espressione al lordo.....	11
4.2 Limitazione del periodo	11
4.3 Continuità.....	11
4.4 Essenzialità	11
4.5 Chiarezza.....	12
4.6 Affidabilità	12

4.7	Possibilità di confronto	12
4.8	Costanza	12
4.9	Principio della scadenza	12
5.	Principi di contabilità (art. 29 LGF)	14
5.1	Integralità	14
5.2	Esattezza	14
5.3	Tempestività	14
5.4	Verificabilità	14

Aggiornamento	Annotazioni
1° luglio 2018	Pubblicazione
1° luglio 2024	Adeguamenti redazionali <u>Adeguamenti materiali</u> Capitolo 2.2, equilibrio della gestione finanziaria Capitolo 3.5, possibilità di confronto Capitolo 4.4, essenzialità

Editore

Ufficio per i comuni dei Grigioni

Rosenweg 4

7001 Coira

1. Basi legali

La presentazione dei conti e la contabilità dei comuni grigionesi si basano sulla legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (legge sulla gestione finanziaria, LGF; CSC 710.100) nonché sull'ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom; CSC 710.200).

Le disposizioni della LGF valgono per i comuni politici, per quanto non valgano disposizioni cantonali divergenti o per quanto la legge non disciplini esplicitamente fattispecie cantonali.

Per le regioni e le corporazioni di comuni, nonché per i comuni patriziali la legge vale per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali.

A integrazione delle basi giuridiche sul sito web dell'Ufficio per i comuni dei Grigioni (www.afg.gr.ch ⇒ Contabilità) vengono pubblicati raccomandazioni, modelli nonché guide di diverso tipo.

2. Principi della gestione finanziaria (art. 5 cpv. 1 LGF)

2.1 Legalità

Il principio della legalità richiede una base legale per ogni azione dello Stato. Ogni spesa presuppone che essa sia la conseguenza immediata o prevedibile di leggi, concordati, decisioni popolari, sentenze giudiziarie o di decreti di credito soggetti a referendum (cfr. art. 8 LGF).

2.2 Equilibrio della gestione finanziaria

Il principio dell'equilibrio della gestione finanziaria mira a evitare un indebitamento pubblico troppo elevato che disturba l'equilibrio tra le generazioni e può ridurre la concorrenzialità e la solvibilità di un ente pubblico.

A medio termine il risultato del conto economico deve essere equilibrato (cfr. art. 6 cpv. 1 LGF). Un equilibrio a medio termine include un ciclo economico da quattro a otto anni. In periodi di congiuntura favorevole, gli avanzi di bilancio devono essere perseguiti nella misura in cui sono necessari per coprire i disavanzi in periodi di tensione finanziaria.

La valutazione dell'equilibrio di bilancio si basa sul risultato operativo del primo livello, tenendo conto dello scioglimento degli ammortamenti supplementari e dei prefinanziamenti costituiti nel secondo livello.

2.3 Parsimonia

Il principio della parsimonia si riferisce alla necessità di sostenere delle uscite e al loro ordine di priorità nel quadro di quanto sostenibile finanziariamente. Vanno effettuate solo uscite necessarie e sostenibili. Un'uscita è necessaria solo se il Popolo o il Parlamento quale rappresentante del Popolo la ritiene tale e se essa non ammette una proroga. Un'uscita è sostenibile se non porta a una tensione indesiderata nella gestione finanziaria.

2.4 Urgenza

Un'uscita urgente è un'uscita che deve essere effettuata nel rispettivo periodo di preventivo poiché in caso contrario non può sviluppare i suoi pieni effetti oppure un compito subisce dei danni.

2.5 Economicità

Il principio dell'economicità si occupa della combinazione ottimale e più economica delle risorse di personale e di materiale nel quadro degli obiettivi fundamentalmente prescritti.

2.6 Causalità

Il principio di causalità prevede che chi beneficia di particolari prestazioni pubbliche debba assumersi i costi sostenibili dell'adempimento dei compiti.

2.7 Compenso dei vantaggi

Il principio del compenso dei vantaggi prevede che particolari vantaggi economici risultanti da infrastrutture pubbliche vadano compensati. I compensi dei vantaggi vengono applicati in particolare in caso di progetti statali di collegamento e infrastrutturali.

2.8 Divieto della destinazione vincolata di imposte principali

Con il divieto della destinazione vincolata di imposte principali va garantito un trattamento equo dei diversi settori statali. Le imposte sono tasse statali dovute incondizionatamente che ognuno è tenuto a pagare.

2.9 Orientamento ai risultati

Il principio dell'orientamento ai risultati prevede che ogni decisione finanziaria vada orientata ai suoi effetti. Non deve dunque essere perseguito solo l'obiettivo di fornire una determinata prestazione in modo possibilmente economico, questa prestazione deve bensì esplicitare anche gli effetti auspicati. Gli effetti di un'uscita vanno misurati in base a indicatori secondo il raggiungimento degli obiettivi e il rapporto costi/prestazioni. Il principio dell'orientamento ai risultati non va però interpretato nel senso che vi sia l'obbligo di introdurre la nuova gestione pubblica oppure preventivi globali con mandati di prestazioni.

3. Principi dell'allestimento del preventivo (art. 5 cpv. 2 LGF)

Il preventivo serve alla gestione a breve termine di prestazioni e finanze. Esso va approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Se il 1° gennaio non è stato presentato alcun preventivo o non ne è stato presentato uno completo, nei settori non approvati possono essere effettuate solo le uscite indispensabili per l'attività statale ordinaria. Il preventivo contiene le spese e i ricavi del conto economico, nonché le uscite e le entrate del conto degli investimenti.

3.1 Annualità

L'anno di preventivo e l'anno d'esercizio corrispondono all'anno civile.

3.2 Specificazione

Spese e ricavi nel conto economico, nonché uscite ed entrate nel conto degli investimenti vanno suddivisi secondo le unità amministrative (funzioni), la struttura per tipi del piano contabile generale e, per quanto sensato, secondo le misure e lo scopo di utilizzo. Per il preventivo di unità amministrative con mandato di prestazioni e preventivo globale ci si può scostare dal principio della specificazione.

3.3 Universalità

Nel preventivo vanno indicati in modo completo le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate attesi. Si deve rinunciare a una contabilizzazione diretta in accantonamenti, finanziamenti speciali o simili.

3.4 Essenzialità

Vengono esposte tutte le informazioni necessarie per una valutazione rapida e completa della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

3.5 Possibilità di confronto

I preventivi dell'ente pubblico devono poter essere confrontati sia tra di loro, sia nel tempo. È utile che il preventivo contenga oltre alle cifre pianificate per l'anno di riferimento, anche quelle del preventivo dell'anno corrente e quelle dell'ultimo consuntivo approvato. Il confronto con le cifre del preventivo dell'anno corrente fornisce un quadro migliore sull'evoluzione delle finanze comunali. Il confronto con il consuntivo approvato è importante perché riflette meglio la situazione reale rispetto ai puri dati pianificati.

3.6 Espressione al lordo

Le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per investimenti sono indicate separatamente nel loro importo integrale, senza reciproca compensazione.

4. Principi della presentazione dei conti (art. 25 LGF)

4.1 Espressione al lordo

Le spese e i ricavi, gli attivi e i passivi, nonché le uscite e le entrate per investimenti sono indicate separatamente nel loro importo integrale, senza reciproca compensazione.

4.2 Limitazione del periodo

Tutte le spese e i ricavi vanno registrati nel periodo in cui vengono causati. Il bilancio va tenuto quale contabilità secondo data di riferimento.

4.3 Continuità

Nella presentazione dei conti si deve partire dal presupposto di una continuità dell'attività statale.

4.4 Essenzialità

Vengono espone tutte le informazioni necessarie per una valutazione rapida e completa della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

Il comune detiene un certo margine di manovra nel determinare il limite dell'essenzialità per il proprio bilancio finanziario. Ad esempio, l'importo soglia determinante per l'iscrizione all'attivo (cfr. art. 12 AVG) o la competenza finanziaria dell'esecutivo possono essere definiti come limite di essenzialità. Il limite di essenzialità deve essere definito e mantenuto. Le modifiche vanno menzionate nell'allegato al rendiconto annuale.

4.5 Chiarezza

Le informazioni devono essere chiare e comprensibili.

4.6 Affidabilità

Le informazioni devono essere oggettivamente corrette ed essere presentate in modo attendibile (esattezza). Il contenuto economico deve determinare il modo in cui viene illustrata la presentazione dei conti (punto di vista economico). Le informazioni vanno rappresentate in modo esente da arbitrio e da giudizi di valore (neutralità). La rappresentazione deve avvenire secondo il principio di cautela (cautela). Non va tralasciata alcuna informazione importante (integralità).

4.7 Possibilità di confronto

I conti dell'ente pubblico devono poter essere confrontati sia tra loro, sia nel tempo.

4.8 Costanza

I principi della presentazione dei conti vanno mantenuti invariati in un arco di tempo quanto più lungo possibile.

4.9 Principio della scadenza

Tutti gli averi e gli impegni vanno registrati correntemente secondo il principio della scadenza. Per quanto riguarda il principio della scadenza, la registrazione non avviene al momento del pagamento, bensì al momento della fatturazione oppure della ricezione della fattura o della garanzia. Questo significa che alla fine dell'anno sono registrati tutti i crediti e gli impegni per cui sono state emesse o ricevute fatture o garanzie, ma che non devono necessariamente essere già stati pagati.

In determinate circostanze una presentazione all'attivo al momento della garanzia dei contributi di Confederazione, Cantone e terzi per uscite per investimenti è difficile da gestire dal punto di vista amministrativo, ragione per cui simili contributi garantiti vanno indicati solo nell'allegato (cfr. art. 27 OGFCOM).

5. Principi di contabilità (art. 29 LGF)

5.1 Integralità

Le operazioni finanziarie e le fattispecie contabili devono essere registrate senza lacune e periodicamente. Si deve rinunciare a una contabilizzazione diretta in accantonamenti, finanziamenti speciali o simili.

5.2 Esattezza

Gli allibramenti devono corrispondere ai fatti ed essere eseguiti secondo le istruzioni.

5.3 Tempestività

Il principio della tempestività indica che le informazioni relative a operazioni finanziarie vanno registrate immediatamente (giornalmente, ev. settimanalmente) e non solo in un secondo momento, quando non sarà più facile ricostruire l'operazione. Inoltre, le operazioni vanno registrate in ordine cronologico.

5.4 Verificabilità

Verificabilità significa che le operazioni finanziarie devono essere registrate per iscritto o elettronicamente, in modo da essere verificabili per terzi. Tutte le operazioni finanziarie devono essere dimostrabili con giustificativi.